

GARANZIA PERDITA PULEDRO

L'Impresa si impegna ad indennizzare il Contraente per le somme riportate, al netto di una franchigia del 5% (10% per aborto a seguito di colica), nel caso in cui il nascituro della fattrice descritta:

- 1) non nasca vivo per essere: stato abortito, nato morto, morto durante il parto, morto in conseguenza della morte della fattrice;
- 2) se nato vivo muoia per infortunio o malattia fino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il **TRENTESIMO** giorno dopo la nascita.

In seguito ad aborto il risarcimento è subordinato alla presentazione di:

- A) certificato veterinario attestante la presenza materiale del feto o la presenza nella fattrice di tracce di aborto recente; lo stesso deve recare la data di presunta copertura della fattrice in base allo sviluppo del feto, l'esito dell'autopsia;
- B) certificato del competente Istituto Zooprofilattico che escluda la natura virale dell'aborto;
- C) certificato di accoppiamento

In caso di morte del puledro il risarcimento è subordinato alla presentazione di:

- D) certificato veterinario attestante la data del parto, l'esame autoptico delle spoglie come da art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione o l'esistenza di prodotto non nato a seguito della morte della fattrice assicurata;
- E) certificato del competente Istituto Zooprofilattico che escluda la natura virale della morte;
- F) certificato di accoppiamento.

La presente garanzia si intende estesa, con un indennizzo pari al 50% del valore assicurato, ad aborto e/o morte di origine virale nonché a morte di entrambi i puledri in seguito a parto gemellare.

In caso di sterilità o di riassorbimento fetale la garanzia sarà inoperante ed il premio netto verrà interamente restituito dall'Impresa, previa presentazione di certificato veterinario attestante uno dei casi suddetti.

L'Assicurato ha l'obbligo di notificare immediatamente all'Impresa, ovvero all'Agenzia e/o al Broker cui è assegnato il contratto, con comunicazione scritta, la data di nascita del puledro.